

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2014, n. 15-829

**Legge 241/1990, art.2, art.35 D.Lgs. 33/2013. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi del Settore Politiche fiscali ( A11030 ) e della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio. Integrazione della DGR del 4 agosto 2010, n. 8-491.**

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Considerato che l'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 prevede trenta giorni come termine ordinario di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici nazionali, nel caso in cui non vi siano differenti previsioni ad opera di disposizioni di legge oppure dei provvedimenti adottati con le formalità previste ai commi 3 e 4 del medesimo articolo;

considerato che, in merito all'applicazione dell'articolo 2 della l. 241/90, l'articolo 7, comma 3, della l. 69/09 stabilisce che le Regioni, in assenza di un termine già fissato, si adeguino ai termini di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 sopracitato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di modifica;

posto che tale disposizione va letta alla luce dell'articolo 29 della l. 241/90 che individua come livello essenziale delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, tra gli altri, l'obbligo di concludere il procedimento entro il termine prefissato e di assicurare il rispetto delle disposizioni relative alla durata massima dei procedimenti;

considerato che viene contemplata inoltre la possibilità di sospensione del procedimento, per una sola volta e per periodi non superiori a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

preso atto che successivamente, con Circolare protocollo 5371/SB0100 del 22/04/2014, è stato richiesto un censimento aggiornato dei procedimenti amministrativi afferenti le Direzioni regionali per gli adempimenti previsti dall'articolo 35 del D.lgs 33/2013 (Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi, ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati). A seguito del predetto censimento si rilevano procedimenti i cui termini di conclusione non sono stati ancora normati;

rilevato che si rende quindi necessario procedere, attraverso l'integrazione della precedente D.G.R. n. 8-491 del 4 agosto 2010, con l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dei Settori: Politiche Fiscali ( A11030 ) e Ragioneria ( A11020 ), anche ai sensi della D.G.R. n. 16-282 dell'8/09/2014

considerato che poiché è possibile prevedere termini superiori a novanta giorni, ma comunque entro i centottanta, in relazione ad esigenze legate all'organizzazione amministrativa, alla natura e alla particolare complessità degli interessi pubblici tutelati;

considerata la necessità di prevedere termini di conclusione dei procedimenti amministrativi non prefissati, in conformità a quanto previsto all'art. 2, comma 3 e 4 della L. 241/1990 procedendo all'individuazione di quelli per i quali è indispensabile prevedere termini fino a novanta giorni (allegato A) e gli altri per i quali è indispensabile prevedere termini superiori a novanta giorni (allegato B) in ragione della particolare complessità degli stessi;

in particolare: per la restituzione di tributi regionali indebitamente versati (rimborso o compensazione) relativamente alla parte istruttoria che interessa il Settore Politiche Fiscali, la rateizzazione di tributi regionali accertati, l'autorizzazione alla riscossione della tassa automobilistica l'esigenza di termini superiori a novanta giorni si rinviene nella complessità degli stessi: sia dal punto di vista della tipologia, che comporta una complessa istruttoria, che dal punto di vista finanziario. i procedimenti da istruire sono concentrati in determinati periodi dell'anno e rappresentano un numero consistente;

mentre per i procedimenti denominati: domanda di esenzione dal pagamento di tributi regionali, domanda di annullamento o riforma in autotutela di atti di accertamento, liquidazione e irrogazione delle sanzioni e domanda di discarico, sospensione o restituzione di ingiunzione fiscale o cartella di pagamento (salvo quanto previsto dalla norma per le domande di discarico, sospensione o restituzione di ingiunzione fiscale o cartella di pagamento presentata al concessionario della riscossione ai sensi dell'articolo 1, commi da 537 a 543, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ) necessitano di un termine più lungo e comunque non superiore a centottanta giorni per la pluralità dei soggetti coinvolti (privati ed enti quali, ASL, INPS ed Equitalia) e per la complessità degli interessi coinvolti in primis la difesa dell'erario regionale e le persone portatrici di handicap;

quanto sopra premesso e considerato,

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

*delibera*

di integrare la D.G.R. n. 8-491 del 4 agosto 2010, approvando l'Allegato A che sostituisce il corrispondente della citata D.G.R. e l'Allegato B costituenti parte integrante della presente deliberazione, che individuano i termini dei procedimenti dei Settori Ragioneria e Politiche Fiscali rispettivamente di durata fino a 90 giorni e di durata compresa tra 90 e 180 giorni;

di dare atto che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**Allegato A**

## DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

**PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO PREVISTI FINO AD UN MASSIMO DI 90 GIORNI**

Descrizione del procedimento	Responsabile del procedimento	Termine di conclusione
<i>Restituzione di tributi regionali indebitamente versati (rimborso o compensazione)</i>	<i>Dirigente del settore politiche fiscali</i>	<b>90</b> giorni dalla data di protocollazione della domanda
<i>Autorizzazione alla riscossione della tassa automobilistica</i>	<i>Dirigente del settore politiche fiscali</i>	<b>90</b> giorni dalla data di protocollazione della domanda
<i>Rateizzazione di tributi regionali accertati</i>	<i>Dirigente del settore politiche fiscali</i>	<b>90</b> giorni dalla data di protocollazione della domanda
<i>Restituzione di somme indebitamente versate alla Regione Piemonte</i>	<i>Dirigente del settore ragioneria</i>	<b>90</b> giorni dalla data di protocollazione della domanda

## Allegato B

### DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

#### PROCEDIMENTI I CUI TERMINI DI CONCLUSIONE SONO PREVISTI FINO AD UN MASSIMO DI 180 GIORNI

Descrizione del procedimento	Responsabile del procedimento	Termine di conclusione
<i>Annullamento o riforma in autotutela di atti di accertamento, liquidazione e irrogazione delle sanzioni</i>	<i>Dirigente del settore politiche fiscali</i>	<i>180 giorni dalla data di protocollazione della domanda</i>
<i>Discarico, sospensione o restituzione di ingiunzione fiscale o cartella di pagamento<sup>1</sup></i>	<i>Dirigente del settore politiche fiscali</i>	<i>180 giorni dalla data di protocollazione della domanda</i>
<i>Esenzione dal pagamento di tributi regionali</i>	<i>Dirigente del settore politiche fiscali</i>	<i>180 giorni dalla data di protocollazione della domanda</i>

---

<sup>1</sup> salvo quanto previsto dalla norma per le domande di discarico, sospensione o restituzione di ingiunzione fiscale o cartella di pagamento presentata al concessionario della riscossione ai sensi dell'articolo 1, commi da 537 a 543, della legge 24 dicembre 2012, n. 228